



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 novembre 2010
(OR. en)**

15380/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0018 (CNS)**

**AVIATION 169
CDN 15
RELEX 891**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada,
dall'altro

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

del

**concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato,
e il Canada, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere favorevole del Parlamento europeo¹

¹ Approvazione del [...].

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità e degli Stati membri, un accordo sui servizi aerei con il Canada (in prosieguo l' "accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il 17 e 18 dicembre 2009 e si applica provvisoriamente, fatta salva la sua conclusione in conformità della decisione 2010/471/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio¹.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato dall'Unione e dagli Stati membri.
- (4) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, le modalità per mettere fine all'Accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell'Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo e alle procedure di composizione delle controversie di cui all'articolo 21 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza.
- (5) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione dovrebbe notificare al Canada che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 207 del 6.8.2010, pag. 30.

Articolo 1
Approvazione

1. L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro, (in prosieguo l' "accordo") è approvato per conto dell'Unione¹.
2. Una volta completate le proprie procedure interne per l'entrata in vigore dell'accordo, ogni Stato membro trasmette al segretariato generale del Consiglio la nota diplomatica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a consegnare al Canada le note diplomatiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo per conto dell'Unione e degli Stati membri e ad effettuare la seguente notifica:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, all'"Unione europea".

¹ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 207 del 6.8.2010, pag. 32, insieme alla decisione relativa alla firma.

Articolo 2

Cessazione

La decisione di porre fine all'accordo e di notificare tale decisione al Canada conformemente all'articolo 24 dell'accordo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, per conto dell'Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità in base a una proposta della Commissione.

Articolo 3

Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione ed è preventivamente notificata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza dell'Unione, la posizione che quest'ultima e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione, salvo che le procedure applicabili previste dal trattato dispongano diversamente.
4. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera all'unanimità in base a una proposta della Commissione o degli Stati membri a meno che, entro un mese dall'adozione di tale posizione, uno Stato membro informi il Segretariato generale del Consiglio che può acconsentire alla decisione del comitato misto soltanto previo accordo dei suoi organi legislativi, in particolare a causa di una riserva di esame parlamentare.
5. La posizione dell'Unione e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, ad eccezione dei settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Composizione delle controversie

1. La Commissione rappresenta l'Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 21 dell'accordo.
2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, dell'accordo è presa dal Consiglio in base a una proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 21 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5
Informazione alla Commissione

1. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea del Canada che intendono adottare a norma dell'articolo 3 dell'accordo.
2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo.

Fatto a ..., ...

Il presidente
